

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2731 del 05/06/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA CDS SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI PIACENZA, VIA DEL COMMERCIO N. 91/97.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2785 del 05/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto.: DPR N. 59/2013. DITTA CDS SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA DEL COMMERCIO N. 91/97.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Viste:

1. la D.D. n. 2466 del 2.12.2010 con cui la ditta CDS SRL (C.F. 00291660330) era autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica degli impianti per l'attività di lavorazione materie plastiche svolta in Comune di Piacenza via del Commercio 91/97;
2. l'istanza della Ditta **CDS SRL** (C.F. 00291660330), presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 12.10.2018 e trasmessa dallo stesso con nota n. 128910 del 6.11.2018 (acquisita al prot. Arpae n. 17288 di pari data) per l'ottenimento dell'AUA per l'attività di *"produzione di lavorazione materie plastiche"* svolta in Comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97;
3. la nota n. 17438 del 8.11.2018 con cui la SAC di Arpae evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
4. la nota n. 19129 del 14.12.2018 con cui la SAC di Arpae autorizzava la concessione di una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;
5. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 2935 del 9.1.2019 acquisita al prot. Arpae n. 3325 del 10.1.2019;
6. la nota n. 6182 del 15.1.2019 con cui il SAC di Arpae provvedeva ad indire conferenza di servi decisoria per l'istanza di AUA;
7. la nota prot. n. 6505 del 25.1.2019 (prot. Arpae n. 13092 del 26.1.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa;

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e smi derivanti dalla modifica dello stabilimento;
- comunicazione di cui al comma 4, dell'art. 8 della Legge quadro n. 447/95;

Preso atto che:

- le modifiche richieste riguardano la dismissione dell'emissione E12 e l'inserimento di due nuovi sili per lo stoccaggio di polistirolo e polipropilene caricati con camion con compressore e collegati, in fase di carico, ad un filtro per l'abbattimento delle polveri (E13);
- dal confronto tra l'istanza relativa all'autorizzazione in vigore e l'elenco dei consumi riportato nella

domanda di AUA emerge un incremento dell'impiego di materie prime da 3459,6 t/anno a 7185 t/anno;

- dalla documentazione integrativa emerge che il gestore ha aggiunto ulteriori macchine rispetto a quelle indicate nella situazione autorizzata;

Considerato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 1/2/2019 evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa;

Acquisita la conseguente documentazione integrativa pervenuta direttamente dall'Azienda tramite nota acquisita al prot. Arpae n. 79088 del 20.5.2019;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta conclusiva del 4/6/2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i titoli abilitativi sopra richiamati, alla ditta CDS SRL, per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via del Commercio n. 71/79

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alla autorizzazioni/comunicazioni comprese nell'A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi nella seduta conclusiva il giorno 4/6/2019, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **CDS SRL** (C.F. 00291660330) per l'attività di " *produzione di lavorazione materie plastiche*" svolta in Comune di Piacenza via del Commercio n. 91/97. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - comunicazione di cui al comma 4, dell'art. 8 della Legge quadro n. 447/95;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e smi, i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. 1A REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1B REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1C REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1D REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1E REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1F REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1G REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1H REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1I REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1L REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1M REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 1N REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 2A REPARTO TAMPOGRAFIA

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 2B REPARTO TAMPOGRAFIA

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 3A OFFICINA

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 3B MAGAZZINO NOTTURNO

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E4 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. 10A REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10B REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10C REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10D REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10E REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10F REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10G REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10H REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10I REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. 10L REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 9 m

EMISSIONE N. E13 SILO POLIPROPILENE + SILO POLISTIROLO

Portata massima 900 Nm³/h
Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

- c) i camini di emissione, compresi i torrini, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma UNI EN 15259 e per

- quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - UNI EN 13649 per la determinazione dei **COV**;
 - US EPA TO11A o NIOSH 2016 per la determinazione delle **aldeidi**;
- e) riferimenti a norme diverse, ma comunque "pertinenti" ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, possono essere utilizzati previo preventiva e formale condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) al fine di quantificare meglio le emissioni diffuse dovranno essere effettuate due campagne di monitoraggio, una nell'anno 2019 (nel periodo estivo) ed una nell'anno 2020 (nel periodo invernale):
- ai torrini denominati da E1A ad E1N, E2A, E2B, E3A, E3B, da E10A ad E10L devono essere effettuati monitoraggi per la determinazione della portata, dei COV speciati e dei COV espressi come Ctot nonché delle aldeidi. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi (in particolare per quanto attiene il carico produttivo degli impianti) devono essere annotate sui certificati di analisi. Per la definizione delle modalità operative il gestore dovrà rapportarsi con il ST di Arpae. I metodi sono quelli sopra riportati;
 - contestualmente ai monitoraggi da effettuarsi sui torrini da E1A ad E1N, E2A, E2B, E3A, E3B, da E10A ad E10L devono essere effettuate indagini in ambiente di lavoro miranti alla determinazione dei COV speciati e delle aldeidi. Per i controlli in ambiente di lavoro le condizioni di lavoro, le metodiche ed il numero dei campionamenti il gestore dovrà preventivamente rapportarsi con il ST di Arpae di Piacenza;
- l'esito di ciascuna campagna deve essere trasmesso ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza entro 45 giorni dalla sua effettuazione. **Si fa riserva di modificare i limiti e le prescrizioni del presente atto in base all'esito di tali monitoraggi**;
- h) il sistema di abbattimento di E13 deve essere mantenuto in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione dello stesso devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- i) fermo restando il rispetto dei limiti imposti e quanto disposto al seguente punto j) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E13, nonché ad E4, E5, E6, E7, E8 ed E9;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio dell'emissione E13 finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuato in sede di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo, che verrà rilasciato dal Suap competente sulla base del presente atto, sostituisce la d.d. n. 2466 del 2/12/2010 citata in premessa;

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.